

Certificati medici in ambito sportivo dilettantistico.



Dal 21 agosto sono entrate in vigore nuove regole in materia di certificati medici con riferimento allo svolgimento delle attività sportive. Sulla materia sono intervenute anche le Circolari del Ministero della Salute n. 4608 e n.4609, datate entrambe 11/09/2013.

Non è più dovuto il certificato medico per le **attività ludico-motorie**, come definite dall'articolo 2 del DM 24/04/2013, in virtù delle novità introdotte dalla Legge 98/2013 di conversione del Decreto Legge 69/2013 (c.d. Decreto del Fare).

E' sempre richiesto il certificato medico per le **attività sportive non agonistiche**, come definite dall'art.3 del DM 23/04/2013, ma non è necessario l'elettrocardiogramma a meno che non sia il medico a ritenerlo opportuno in virtù dell'emendamento introdotto in sede di conversione del c.d. Decreto del fare (Legge n.98 del 9/08/2013), sul quale ci siamo soffermati nella [nota informativa 69 del 27/07/2013](#).

Rimane obbligatorio il certificato del medico sportivo per le **attività agonistiche**, che siano svolte da tesserati o da non tesserati.

Se viene infine organizzata una iniziativa patrocinata da Federazioni/Enti di promozione sportiva o Discipline sportive associative ed aperta a non tesserati che non abbia natura agonistica ma che sia caratterizzata da un **particolare ed elevato impegno cardiovascolare** (a titolo meramente esemplificativo manifestazioni podistiche di lunghezza superiore ai 20 Km, granfondo di ciclismo, di nuoto, di sci di fondo o altre tipologie analoghe), si rende necessario, ai sensi dell'art.4 del DM, richiedere il certificato medico previa rilevazione della pressione arteriosa, elettrocardiogramma basale, step test o test ergometrico con monitoraggio dell'attività cardiaca e altri accertamenti che il medico certificatore riterrà necessario per i singoli casi.

Allo stato attuale si configurano pertanto le seguenti situazioni:

Attività sportiva verso tesserati	Attività non agonistica	Certificato di buona salute con esami scelti dal medico di base/pediatra/sportivo	Art.3 DM 24/4/2013
	Attività agonistica	Certificato del medico sportivo	DM 18/02/1982
Attività verso NON tesserati	Attività agonistica	Certificato del medico sportivo	DM 18/02/1982
	Partecipazione a manifestazioni non agonistiche o di tipo ludico-motorio, caratterizzate da particolare ed elevato impegno cardiovascolare, patrocinate da Federazioni/Discipline sportive Associate/Enti di promozione sportiva (es: manifestazioni podistiche di lunghezza superiore ai 20 Km, granfondo di ciclismo, di nuoto, di sci di fondo)	Certificato medico con rilevazione della pressione arteriosa, elettrocardiogramma basale, uno step test o un test ergometrico con monitoraggio dell'attività cardiaca e altri accertamenti che il medico certificatore riterrà necessario per i singoli casi	Art.4 DM 24/4/2013
	Partecipazione - anche in contesti autorizzati e organizzati - ad attività motoria occasionale, effettuata a scopo prevalentemente ricreativo e in modo saltuario e non ripetitivo	Certificato di buona salute con esami scelti dal medico di base/pediatra/sportivo. Non rientra nelle attività ludico motorie in quanto attività " <u>organizzata</u> " da Federazioni/Discipline sportive associate/Enti di promozione sportiva o da associazioni/società agli stessi affiliate	Art.3 DM 24/4/2013

Alcune riflessioni a margine.

Il Decreto presenta molteplici dubbi interpretativi ed alcune incongruenze in relazioni alle quali sarebbe opportuno un nuovo intervento normativo.

1) Lo svolgimento di attività sportive non agonistiche e la nozione di attività ludico motorie.

A parere della scrivente, le attività organizzate da associazioni/società affiliate a Federazioni, Discipline sportive associate o Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI non possono rientrare nell'ambito delle attività ludico motorie: l'articolo 3 del DM 24/04/2013 qualifica infatti come "sportive non agonistiche" tutte le attività organizzate da questi soggetti che non presentino i requisiti per qualificarsi come "attività sportive agonistiche".

La norma non opera alcuna differenza in relazione all'attività promossa (è sufficiente che sia riconosciuta dalla Federazione/Disciplina Sportiva/Ente di promozione sportiva come attività sportiva) né in relazione al soggetto cui sia diretta (non si distingue tra soci tesserati e soci non tesserati o ancora tra persone che non sono né soci né tesserati). Ciò che rileva è che sia organizzata una attività qualificata e riconosciuta come attività sportiva in relazione alla quale scatta l'onere di acquisire il certificato medico.

Lo stesso articolo 2, nel definire la nozione di attività ludico motoria, vi fa rientrare l'attività praticata da soggetti non tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI: ne consegue che le attività svolte verso tesserati non possono in ogni caso essere qualificate come ludico motorie.

Ci si interroga però sulla possibilità delle Regioni di intervenire – nei limiti della potestà normativa concorrente – in materia.

Atteso che il Ministero della Salute, nella Circolare n.4608 dell'11/09/2013 ha chiarito che l'emendamento introdotto con il c.d. Decreto del Fare non solo ha soppresso l'obbligo di certificazione per l'attività ludico-motoria ma ha soppresso integralmente l'articolo 2 del Decreto Balduzzi, **non abbiamo più una definizione di attività "ludico-motoria" a livello nazionale.**

Affinché però le Regioni possano disciplinare il settore delle attività ludico motorie per garantire anche parità di trattamento e tutela tra chi pratica la medesima disciplina in un "contesto CONI" e chi viceversa opera in un "contesto extra CONI", sarebbe necessario chiarire cosa si intende per "attività organizzate" da organismi riconosciuti dal CONI.

Si è soggetti al medesimo sforzo cardiocircolatorio partecipando ad un corso per imparare a nuotare rispetto ad un corso indirizzato all'agonismo?

Se la risposta è no, non sarebbe opportuno definire come "attività organizzata" quella diretta al raggiungimento di determinate performance atletiche, lasciando nell'ambito delle attività ludico-motorie "tutte le forme di movimento, quali i corsi o le attività in palestra, e quant'altro non rientri nelle caratteristiche sopra descritte in quanto non si esauriscono nell'evento sportivo (ad es. raggiungimento del traguardo finale nella corsa) ma sono finalizzate al raggiungimento/mantenimento del benessere psicofisico della persona", così come definite dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nel documento adottato il 24 luglio 2013?

Sempre secondo questo documento, in questi casi non sarebbe obbligatorio richiedere il certificato medico, fermo restando la "raccomandazione di rivolgersi al Medico curante nei casi in cui si passi dalla sedentarietà a uno stile di vita attivo o qualora si intenda praticare un esercizio fisico particolarmente intenso, soprattutto nei soggetti a rischio o comunque per gli over 40 anni".

2) Attività a particolare impegno cardiocircolatorio.

Per quale motivo il non tesserato che partecipa a manifestazioni non agonistiche considerate ad elevato impegno cardiovascolare deve chiedere al medico di essere sottoposto a particolari esami mentre il tesserato che partecipa alla medesima attività può chiedere un certificato alla pratica di attività sportiva di tipo non agonistico che potrebbe prescindere da qualsiasi esame?

A parità di impegno fisico, non bisognerebbe garantire le medesime tutele?

3) A chi chiedere il certificato medico?

Gli articoli 3 e 4 del Decreto Balduzzi prevedono che i relativi certificati medici possano essere rilasciati dal "medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dal medico specialista in medicina dello sport".

Il Ministero della Salute ha chiarito, con la Circolare n.4609 dell'11/09/2013, che detto certificato può essere rilasciato dal medico sportivo ancorché non espressamente menzionato dalla legge di conversione del c.d. Decreto del Fare che parla genericamente di medici, intendendo tali sia quelli di medicina generale che quelli specializzati in medicina dello sport.

Rimane il dubbio in merito alla possibilità di chiedere il certificato ad un medico di medicina generale che non sia quello attribuito dal Servizio Sanitario. La questione non è di poco conto atteso che diversi medici – pediatri e di medicina generale – si rifiutano di rilasciare il certificato per le attività svolte da minori e da over 65 anni, qualificandole tout court come ludico-motorie. In questi casi è possibile rivolgersi ad altro

medico, comunque abilitato, per ottenere il certificato medico o si può scegliere esclusivamente un medico sportivo?

4) Certificato medico solo in originale o anche in copia?

Il DM prevede all'articolo 2 che *"All'atto dell'iscrizione o avvio delle attività il certificato e' esibito all'incaricato della struttura o luogo presso cui si svolge l'attività ludico - motoria e conservato in tali sedi in copia fino alla data di validità o fino alla cessazione dell'attività stessa"*.

Il principio si applica anche con riferimento anche agli altri certificati medici per attività sportive?

5) Come tutelarmi in caso di organizzazione di tornei?

Federazioni, Enti di promozione sportiva o anche associazioni di base possono organizzare tornei/eventi ed in qualità di organizzatori diventano responsabili della circostanza di aver fatto partecipare atleti che abbiano ottenuto il certificato richiesto in relazione a quella specifica attività.

Quando l'iscrizione all'evento avviene a cura dell'associazione di appartenenza dell'atleta diventa indispensabile specificare che il presidente dell'associazione dichiara di aver acquisito dagli atleti partecipanti il certificato medico richiesto per quel tipo di attività e che detto certificato è in corso di validità. In questo modo la responsabilità rimane in capo all'associazione che ha provveduto all'iscrizione dei relativi atleti.

Nel caso invece di iscrizioni individuali, l'organizzatore dovrà acquisire il certificato medico di ogni singolo iscritto,

con evidenti ripercussioni sotto il profilo organizzativo.

In conclusione

Si ricorda che l'omessa acquisizione del certificato medico è soggetta alle seguenti sanzioni:

- ⇒ sanzione amministrativa pecuniaria da € 51,65 ad € 516,46 (ai sensi dell'art.2 della Legge 1099/1971);
- ⇒ responsabilità penale del presidente nelle ipotesi, a titolo esemplificativo, di decesso o lesioni grave;
- ⇒ responsabilità civile dell'associazione con aggressione del solo patrimonio associativo nel caso di associazione dotata di personalità giuridica oppure, nel caso (più frequente) di associazione priva di personalità giuridica, con aggressione anche del patrimonio personale di quanti abbiano agito in nome e per conto dell'associazione, ai sensi dell'art.38 del codice civile.

Lo staff di Arsea